

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 17

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DI

**ANTONIO DI PIETRO**

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 2051/2013 RG)

PERVENUTA DALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO — SEZIONE I CIVILE

*il 16 aprile 2019*

---



## CORTE DI APPELLO PALERMO

- Prima Sezione Civile -

Palermo, 5 aprile 2019

Prot. 5303

AUA C. A. Della  
d. SSA PANICCIA  
FRANCESCAOn.le Sig. Presidente della Camera dei Deputati  
Roma

**Oggetto:** Trasmissione ai sensi degli artt. 3 e segg. della legge 140/2003 dell'ordinanza emessa dalla Prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 27 marzo 2019 depositata il 5 aprile 2019 nel procedimento n. 2051/2013 R.G., Prima sezione civile, tra le parti DI PIETRO Antonio c/ CHIARELLI GIACOMA n.q. di tutore dell'interdetto Cuffaro Salvatore — questione di applicabilità dell'art. 68, primo comma della Costituzione

In esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza in oggetto indicata e in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 3 e segg. della legge 140/2003, si trasmette alla S.V. copia degli atti e della sentenza di primo grado relativi al procedimento n. 2051/2013 R.G., tra le parti DI PIETRO Antonio c/ CHIARELLI GIACOMA n.q. di tutore dell'interdetto Cuffaro Salvatore.

Si prega assicurare ricezione.

Il Direttore  
dott.ssa Antonella Militello



TRANSITO 16/04/2019



Decreto di sospensione n. cronol. 1330/2019 del 05/04/2019  
RG n. 2051/2013

CORTE D'APPELLO DI PALERMO  
SEZIONE I CIVILE

La Corte d'Appello di Palermo, sezione I civile, costituita dai magistrati:

Dott. Antonio Novara	Presidente
Dott. Guido Librino	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Pisa	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 2051 R.G. dell'anno 2013,  
promosso in grado d'appello

DA

DI PIETRO Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Scicchitano; elettivamente domiciliato in Palermo in viale Francesco Scaduto n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Balsamo;

CONTRO

CHIARELLI Giacoma (n.q. di tutore dell'interdetto Cuffaro Salvatore), rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad'Auria; elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Palermo in via Goethe n.1;

Decreto di sospensione n. cronol. 1330/2019 del 05/04/2019  
RG n. 2051/2013

Visti gli atti;

Ritenuto:

Che Cuffaro Salvatore, con citazione del 25 gennaio 2010, ha convenuto avanti al Tribunale di Palermo Di Pietro Antonio, chiedendone la condanna a quanto ritenuto di giustizia per il contenuto diffamatorio del servizio pubblicato sul sito internet [www.antoniodipietro.it](http://www.antoniodipietro.it) il 22 ottobre 2009, recante il titolo “*Vi difendiamo tutti da Cuffaro*”;

Che Di Pietro Antonio (membro della Camera dei Deputati all'epoca della pubblicazione del servizio) ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto;

Che il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1742/13 del 10/18 aprile 2013, ha condannato Di Pietro Antonio al pagamento, in favore del Cuffaro, della somma di euro 6.000,00, oltre accessori, ritenendo diffamatorio il contenuto del servizio pubblicato, limitatamente alle espressioni che ingeneravano nel lettore la convinzione che il Cuffaro avesse screditato Giovanni Falcone, nel corso della trasmissione televisiva “*Samarcanda*” del 26 settembre 1991, condotta da Michele Santoro in collegamento con Maurizio Costanzo;

Che, avverso la sentenza, ha proposto appello Di Pietro Antonio, dolendosi, tra l'altro, che il primo giudice, ritenendo inap-

Decreto di sospensione n. cronol. 1330/2019 del 05/04/2019  
RG n. 2051/2013

plicabile il disposto dell'art. 68 della Costituzione, non avesse trasmesso gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare, per l'applicazione o meno dell'esimente costituzionale;

Considerato:

Che non si ritiene di accogliere l'eccezione, sollevata dal Di Pietro, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Che, in tal caso, il comma quarto dell'art. 3 della legge n. 140/2003, prevede che il giudice trasmetta con ordinanza copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento apparteneva al momento del fatto;

Che a ciò segue la sospensione del procedimento, fino alla deliberazione della Camera; e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta;

Che le indicazioni di cui all'art. 5 della legge n. 140/2003 emergono compiutamente dalla sentenza di primo grado, appellata dal Di Pietro;

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 e segg. della legge n. 140/2003;

Sottopone alla Camera dei Deputati la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costitu

Decreto di sospensione n. cronol. 1330/2019 del 05/04/2019  
RG n. 2051/2013

zione, in ordine alle espressioni utilizzate da Di Pietro Antonio nella richiamata pubblicazione del 22 ottobre 2009, nella parte in cui ingeneravano nel lettore la convinzione che Cuffaro Salvatore avesse screditato Giovanni Falcone, nel corso della trasmissione televisiva "Samarcanda" del 26 settembre 1991, condotta da Michele Santoro in collegamento con Maurizio Costanzo;

Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia degli atti e della sentenza di primo grado alla Camera dei Deputati;

Sospende il procedimento nei termini di cui al comma quinto dell'art. 3 della legge n. 140/2003;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Palermo, 27 marzo 2019

IL PRESIDENTE

*A. Navarra*

DEPOSITA IN CANCELLERIA

IL 5.4.2019

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Il Direttore Amministrativo

*M. erello*

PAGINA BIANCA



\*180043058210\*